

INVALSI

Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

Anno 2016

Il giorno 27 del mese di febbraio dell'anno 2017, presso i locali dell'INVALSI, l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, la delegazione di parte pubblica, composta da Anna Maria Ajello, Presidente INVALSI e Paolo Mazzoli, Direttore generale INVALSI e la delegazione rappresentativa delle OO. SS. firmatarie del CCNL, composta da FLC-CGIL, FIR-CISL, UIL-RUA e, a tavoli separati ANPRI ed USI Ricerca, si sono incontrate per la definizione della contrattazione integrativa di ente per l'anno 2016, premesso che:

- a) in data 13 ottobre 2010 è stato sottoscritto il contratto collettivo integrativo, relativo al quadriennio normativo 2006/2009, per la distribuzione del fondo del trattamento accessorio del personale INVALSI;
- b) in data 6 marzo 2013 è stato sottoscritto il contratto collettivo integrativo, relativo all'anno 2010, per la distribuzione del fondo del trattamento accessorio del personale INVALSI;
- c) in data 24 giugno 2015 sono stati sottoscritti i contratti collettivi integrativi, relativi agli anni 2011 e 2012, per la distribuzione del fondo del trattamento accessorio del personale INVALSI;
- d) in data 28 settembre 2015 sono stati sottoscritti i contratti collettivi integrativi, relativi agli anni 2013 e 2014, per la distribuzione del fondo del trattamento accessorio del personale INVALSI;
- e) in data 19 febbraio 2016 è stato sottoscritto il contratto collettivo integrativo, relativo all'anno 2015, per la distribuzione del fondo del trattamento accessorio del personale INVALSI;
- f) in data 6 febbraio 2017 le parti si sono riunite per la sottoscrizione dell'ipotesi di contratto integrativo per l'anno 2016;
- g) in data 24 febbraio 2017 il Collegio dei Revisori dei Conti ha certificato l'ipotesi di contratto sottoscritta in data 6 febbraio 2017;
- h) in data odierna le parti si sono riunite per la sottoscrizione definitiva del testo.

A tale fine le parti, come sopra rappresentate, convengono e sottoscrivono quanto segue.

FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE

SEZIONE I - RICERCATORI E TECNOLOGI

Art. 1

Risorse destinate alla retribuzione accessoria dei Ricercatori e Tecnologi

1. Le parti prendono atto che le risorse iniziali per il finanziamento della contrattazione integrativa del personale dipendente dell'INVALSI inquadrato nei livelli I-III dei profili di Ricercatore e Tecnologo è determinato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, in complessivi € 143.403,00.

Tale importo è determinato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2 bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".

RR NDB

1

Art. 2

Distribuzione delle risorse di cui all'art. 1

Per l'anno 2016 considerato il numero dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio, le risorse di cui al primo comma dell'articolo precedente sono ripartite secondo le modalità di cui al prospetto che segue:

Indennità di valorizzazione professionale	€ 21.227,00
Indennità per oneri specifici	€ 66.727,00
Indennità direzione strutture di particolare rilievo (art. 9 CCNL 96/97)	€ 55.449,00
TOTALE RISORSE	€ 143.403,00

Art. 3

Indennità di valorizzazione professionale

1. Nell'anno 2016 l'indennità di valorizzazione professionale (I.V.P.) di cui all'art. 8 del CCNL relativo al biennio economico 2000/2001 viene erogata per tredici mensilità a tutto il personale appartenente ai profili di Ricercatore e Tecnologo secondo i seguenti importi tabellari definiti, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'art. 15 del CCNL relativo al biennio economico 2006/2007.

LIVELLI	TOTALE ANNUO	MENSILE
I	1.870,07	143,85
II	1.554,28	119,56
III	1.335,82	102,76

Art. 4

Indennità per oneri specifici

1) L'indennità per oneri specifici di cui all'art. 8 del CCNL relativo al biennio economico 1996/1997 viene erogata per 13 mensilità a tutto il personale appartenente ai profili di Ricercatore e Tecnologo.

2) A decorrere dall'anno 2016, i valori dell'indennità per oneri specifici, determinati secondo il procedimento di cui al precedente comma, sono i seguenti:

LIVELLI	TOTALE ANNUO	MENSILE
I - II - III	4.448,48	342,19

Art. 5

Indennità di direzione strutture di particolare rilievo

A decorrere dall'esercizio 2016, l'indennità di cui all'art. 9 del CCNL relativo al biennio economico 1996/1997 è destinata per la somma complessiva di €. 55.449,00 al personale dei livelli I-III con incarichi di direzione strutture di particolare rilievo.

In caso di conferimento di due incarichi comportanti l'erogazione delle indennità di cui al presente articolo al medesimo dipendente la seconda indennità (o quella di importo inferiore) verrà corrisposta nella misura del 40% del relativo valore; il restante 60% verrà distribuito a tutti i beneficiari in proporzione al peso dei relativi incarichi.

Art. 6

Personale a tempo determinato

Al personale a tempo determinato spettano gli stessi emolumenti fondamentali e accessori che competono al personale di ruolo, secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti. Il relativo finanziamento grava sugli specifici capitoli di bilancio destinati allo scopo.

SEZIONE II - PERSONALE DEI LIVELLI IV - VIII

Art. 7

Costituzione del fondo per la retribuzione accessoria del personale inquadrato nei livelli IV - VIII.

1. Il fondo per la retribuzione accessoria del personale dei livelli IV - VIII dell'INVALSI viene costituito, per l'anno 2016, al fine di remunerare gli istituti di cui all'art. 43, comma 2, del CCNL relativo al quadriennio normativo 1994/1997 secondo quanto stabilito nei commi successivi.
2. Le parti prendono atto che il fondo iniziale per il finanziamento della contrattazione integrativa del personale dipendente dell'INVALSI inquadrato nei livelli IV - VIII è determinato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, in complessivi € 200.065,00. L'incremento delle risorse disponibili è avvenuto ai sensi dell'art. 4, c.3 del CCNL 2000-2001.

Art. 8

Distribuzione del fondo per l'anno 2016

Per l'anno 2016, considerato il numero dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio, le risorse di cui al secondo comma dell'articolo precedente sono ripartite secondo le modalità di cui al prospetto che segue:

a) Straordinario	€ 0
b) Indennità di cui all'art. 43, comma 2, lett. b) del CCNL 1994/1997	€ 19.000,00
c) Indennità di Ente	€ 159.355,00
d) Indennità di posizione	€ 0
e) Produttività collettiva e individuale	€ 5.930,00
e1) Progressioni economiche ex art. 53 CCNL 1998/2001	€ 15.780,00
TOTALE	€ 200.065,00

Art. 9

Indennità di Ente Annuale

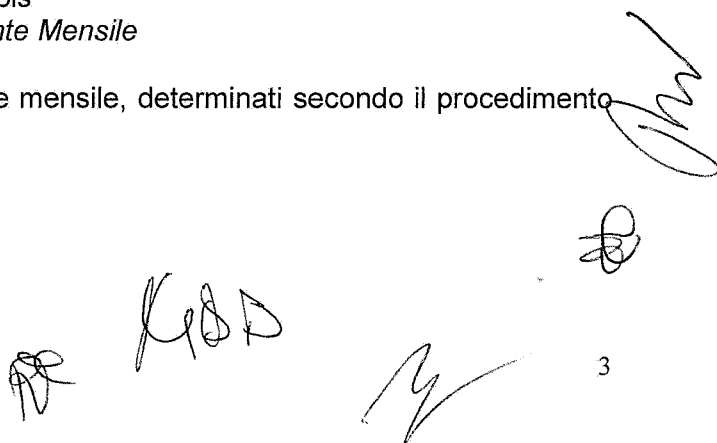
1. L'indennità di cui all'art. 44, comma 2 del CCNL 1994/1997 (indennità di ente annuale) viene erogata nel mese di luglio di ciascun anno a tutto il personale appartenente ai livelli dal IV all' VIII secondo i seguenti importi tabellari definiti, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall'art. 6 del CCNL relativo al biennio economico 2008/2009.

Livello professionale	Indennità di ente annuale (art. 44, c.2)
IV	2.301,24
V	2.070,28
VI	1.764,71
VII	1.533,76
VIII	1.312,80

Art. 9 bis

Indennità di Ente Mensile

1. Nell'anno 2016, i valori dell'indennità di ente mensile, determinati secondo il procedimento di cui al precedente comma, sono i seguenti:



Livello professionale	Indennità di ente mensile (art. 44, c.3) – valori an- nuali	Indennità di ente mensile (art. 44, c.3) – valori men- sili
IV	9.767,70	813,98
V	9.086,77	757,23
VI	8.185,87	682,16
VII	7.504,97	625,41
VIII	6.853,53	571,13

Art. 10

Indennità di cui all'art. 43, comma 2, lettera b), del CCNL 1994/1997

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente, sono istituite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, comma 2, lettera b) del CCNL relativo al quadriennio normativo 1994/1997, le indennità indicate nel presente articolo, il cui finanziamento è a carico del fondo di cui alla lettera b) del prospetto di cui al precedente art. 8, ovvero, per il personale a tempo determinato, a carico degli specifici capitoli di competenza.

2. Vengono remunerati gli incarichi assegnati nella Determinazione n. 195/2016, con le eventuali modifiche e integrazioni formalmente stabilite con successivi provvedimenti. Tali incarichi comportano specifiche responsabilità che esorbitano dai compiti ordinari il cui peso viene valutato secondo i seguenti criteri:

- La complessità dell'ufficio o del servizio di cui si è responsabili;
- Numero di collaboratori coordinati dall'incaricato;
- Autonoma interlocuzione dell'incaricato con soggetti esterni;
- Individuazione dell'incaricato come responsabile del procedimento;
- Diretta responsabilità in procedure economiche e/o fiscali.

3. Con riferimento ai criteri generali richiamati nel precedente comma, le indennità sono quantificate secondo quanto risulta dalla tabella seguente:

Incarichi	N.	Resp. Uff /Serv (0-10)	N. Coll. (0-3)	Rapp. Esterni (0-3)	RUP (0-3)	Rilevanza economica (0-5)	TOTALE PESO (0-24)	Valore
Resp. Trattamento Economico	1	8	3	3	1	5	20	3725
Resp. Cassa	1	1	0	0	0	5	6	1118
Resp. Ragioneria	1	8	3	3	2	5	21	3912
Resp. Personale	1	0	0	0	0	0	0	
Resp. Rendicontazione PON	1	3	2	3	1	5	14	2608
Resp. Presenze (Visite fiscali + GEPAS)	1	2	2	2	1	2	9	1676
Vice. Resp. Ragioneria	1	0	2	2	2	2	8	1490
Resp. Coord. Prove	1	0	3	3	0	2	8	1490
Resp. Coord. Prove	1	0	3	3	0	2	8	1490
Resp. Coord. Prove	1	0	3	3	0	2	8	1490
Resp. MEPA, Resp. Magazzino	1		3	3	2	3	11	2049
Consegnatario	1	0	1	1	0	2	4	745
Resp. Contratti	1	8	3	3	3	5	22	4098
Resp. Web	1	6	3	2	0	2	13	2422
Resp. Segreteria DG e P	1	8	3	3	2	0	16	2980
Resp. Proc. Reclutamento	1	2	0	3	0	3	8	1490

Art.11
Produttività collettiva e individuale
Indennità di cui all'art. 43, comma 2, lettera e), del CCNL 1994/1997

1. Le risorse destinate alla produttività collettiva, come determinate ai sensi del precedente articolo 8, sono destinate a finanziare gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica dei livelli professionali apicali di ciascun profilo secondo la disciplina di cui all'art. 53 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998/2001 e s.m.i. per un importo totale di € 15.780 per le progressioni S3 di n. 5 dipendenti, includendo la seguente:

Terza progressione economica

Decorrenza	Livello Apicale interessato	Numero di unità di personale
01-01-2016	Operatore Tecnico	1

La restante parte pari a € 5.930 verrà erogata sulla base di uno o più dei seguenti criteri:

- a) precisione e qualità delle prestazioni svolte;
- b) capacità di adattamento operativo al contesto di intervento, alle esigenze di flessibilità ed alla gestione di cambiamenti organizzativi;
- c) orientamento all'utenza ed alla collaborazione all'interno del proprio ufficio e tra i diversi uffici;
- d) capacità di proporre soluzioni innovative e contribuire alla realizzazione di miglioramenti organizzativi e gestionali.

Le risorse del fondo saranno ripartite tra tutto il personale coinvolto sulla base dei succitati criteri contrattuali in relazione alla verifica dell'attività svolta dal dipendente formulata dal Responsabile del Servizio presso il quale il medesimo presta servizio. La verifica è tempestivamente comunicata all'interessato per iscritto che potrà presentare reclamo avverso gli esiti della verifica comunicatagli ad un comitato appositamente costituito presso l'ente i cui componenti sono designati sentite le OO.SS.. Il comitato formula il proprio parere obbligatorio entro 10 gg. dalla ricezione del reclamo.

La scheda di verifica dell'attività svolta è la seguente:

CRITERIO	p.ti 1	p.ti 2	p.ti 3	p.ti 4	p.ti 5
a)					
b)					
c)					
d)					

Il totale dei punteggi ottenuti con la suesposta procedura di verifica saranno ripartiti secondo i seguenti parametri:

Punteggio ottenuto	Risorse assegnate
Compreso tra 4 e 10	1.0
Compreso tra 11 e 20	1.25

La distribuzione delle risorse avverrà all'esito della verifica in applicazione della procedura sopra descritta sia per il personale a Tempo indeterminato che a tempo determinato.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

L'attribuzione dell'indennità prevede un minimo di giornate di partecipazione effettiva all'attività, pari ad almeno 40gg. nell'anno di riferimento, al di sotto delle quali non viene corrisposta alcuna indennità.

Eventuali risorse residue del fondo di cui al presente articolo confluiranno nel fondo accessorio dell'anno successivo con vincolo di destinazione alla Produttività collettiva e individuale.

Art. 12

Personale a tempo determinato

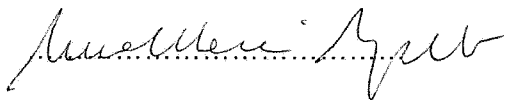
Al personale a tempo determinato spettano gli stessi emolumenti fondamentali e accessori che competono al personale di ruolo, secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti.

Il relativo finanziamento grava sugli specifici capitoli di bilancio.

Roma, 27 febbraio 2017

INVALSI

Il Presidente

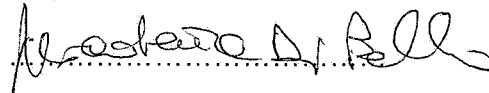


Il Direttore Generale

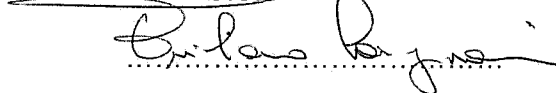


I SINDACATI PRESENTI

FLC - CGIL



FIR - CISL



UIL - RUA

.....

ANPRI



USI/RICERCA

.....

Roma, 27 febbraio 2017

**DICHIARAZIONE CONGIUNTA INVALSI – FLC CGIL, FIR CISL
AL CIE SALARIO ACCESSORIO 2016**

L'Amministrazione si impegna a dare corso all'informativa prevista dall'art. 5 del CIE sul Salario Accessorio del 2015, secondo le modalità ivi indicate.

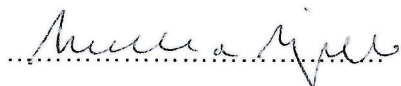
Le parti si danno atto che resta confermato il diritto all'informativa anche per gli anni successivi.

La presente dichiarazione congiunta è allegata al CIE 2016 ed è parte integrale dell'accordo.

Roma, 27 febbraio 2017

INVALSI

Il Presidente



Il Direttore Generale

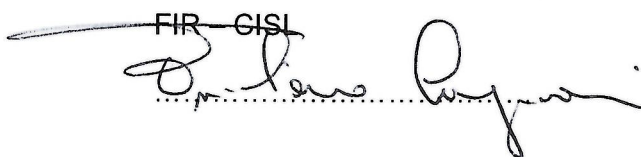


I SINDACATI PRESENTI

FLC - CGIL



FIR - CISL



**DICHIARAZIONE A VERBALE FLC CGIL
AL CIE SALARIO ACCESSORIO 2016**

Le indennità di cui all'art. 10 sono applicate in via sperimentale in base al meccanismo esplicitato nei commi 2 e 3. La FLC-CGIL si riserva di effettuare verifiche ai fini della definizione dell'accordo per gli anni successivi.

Roma, 27 febbraio 2016

FLC - CGIL

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Nicola Di Bell", is written over a horizontal dotted line.